



ORGANISMO DI VIGILANZA

SAFILO GROUP S.P.A.

REGOLAMENTO

Agosto 2017

ARTICOLO 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Safilo Group S.p.A. (la “Società”) ha nominato un organismo con funzioni di vigilanza e controllo sull’efficacia, osservanza ed aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “**Modello**”) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (il “**Decreto**”)¹. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è predisposto, approvato ed adottato dall’Organismo di Vigilanza (l’“**Organismo**”) al fine di disciplinare il proprio funzionamento. Sono, pertanto, individuati poteri, compiti e responsabilità di tale Organismo nell’ambito della sua attività di vigilanza e controllo.

ARTICOLO 2 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 1.3.2.1. del Modello, in considerazione della struttura organizzativa interna della Società, nonché delle Linee Guida di Confindustria, l’Organismo è stato individuato in un organo plurisoggettivo della Società, nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri: di esso fanno parte un amministratore indipendente, un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il responsabile della funzione *Internal Audit* di Gruppo, in quanto si ritiene che in detta composizione l’Organismo possenga tutti i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione richiesti.

In particolare, la partecipazione all’Organismo del responsabile della funzione *Internal Audit* di Gruppo garantisce la continuità d’azione richiesta all’OdV.

Ciascun membro dell’Organismo deve possedere altresì alcuni requisiti soggettivi formali ad ulteriore garanzia dell’autonomia ed indipendenza richieste dall’incarico quali individuati dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana

¹ Con il Decreto è stata introdotta nell’ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (quali tra gli altri società, associazioni, consorzi) per alcune fattispecie di reato poste in essere nell’interesse oppure a vantaggio degli enti stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso effettivamente il reato. Tuttavia, secondo l’art. 6, comma 1, del Decreto, se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, l’ente non è responsabile se prova che:

- (a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
- (d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.

Diversamente, nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in posizione subordinata, “l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione (v. art. 7, commi 1 e 2, del Decreto).

S.p.A., consistenti nei seguenti requisiti di:

- (i) onorabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del D.M. 162/2000;
- (ii) assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;
- (iii) assenza di conflitti di interesse e/o di relazioni di parentela con altri componenti gli organi sociali e con il vertice sociale, ai sensi dell'articolo 2399 c.c.;
- (iv) assenza di sentenze di condanna (o di patteggiamento) anche non irrevocabili per uno dei reati ai quali è applicabile il Decreto.

I membri dell'Organismo dovranno essere soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile o fiscale o di controllo interno dotati di adeguata professionalità in una o più delle suddette materie.

Altresì, i membri dell'Organismo dovranno avere competenze in attività ispettive, consulenziali, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad essi demandati.

L'Organismo, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico di alcun organo o funzione societaria.

Alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei membri dell'Organismo provvede il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

ARTICOLO 3 - DURATA IN CARICA

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 1.3.2.2. del Modello, l'Organismo resta in carica per il periodo determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che l'Organismo rimane in carica, di regola, sino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla riunione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio ed il rinnovo dell'organo amministrativo che ha nominato l'Organismo in carica, durante la quale il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare l'Organismo.

ARTICOLO 4 - PRESIDENZA

L'Organismo elegge fra i suoi membri un Presidente, al quale spetta il compito di convocare e guidare lo svolgimento delle riunioni dell'Organismo medesimo, coordinandone e programmandone le attività. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, decadenza del Presidente dell'Organismo, subentra a questi il membro più anziano che rimarrà in carica fino alla nuova nomina di un nuovo membro dell'Organismo.

ARTICOLO 5 – CONVOCAZIONE E RIUNIONI

Per l'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, – su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta anche di un solo componente – e comunque almeno 2 (due) volte l'anno.

Le riunioni si svolgono presso la sede sociale o in altro luogo indicato dal Presidente.

La convocazione ha luogo mediante raccomandata a mano e/o e-mail inviata a ciascuno dei partecipanti con un preavviso di 5 giorni; nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso ridotto di almeno 2 giorni.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, viene inviato da parte del segretario, su indicazione del Presidente, ai membri dell'Organismo e ad eventuali altri soggetti invitati dal Presidente dell'Organismo a prendere parte alla convocanda riunione, nonché, per conoscenza, ai membri effettivi del Collegio Sindacale ed all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'Organismo può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni dell'Organismo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano e possono svolgersi a mezzo video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati (di tale identificazione viene dato atto nel relativo verbale) e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tale evenienza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni dell'Organismo, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, Presidente del Collegio Sindacale ovvero anche gli altri Sindaci effettivi, i responsabili della Società di revisione di volta in volta nominata e/o, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno, anche altri soggetti, ivi inclusi altri amministratori ovvero esponenti delle funzioni aziendali, consulenti o altri soggetti terzi la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore funzionamento dell'Organismo stesso. Resta salva, in ogni caso, l'adozione da parte dell'Organismo di misure idonee a garantire la propria autonomia ed indipendenza nonchè il rispetto delle garanzie di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 13 e degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Le riunioni dell'Organismo sono validamente costituite in presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica.

A ciascun membro dell'Organismo è riconosciuto un voto. Le deliberazioni dell'Organismo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede o, in caso di assenza o astensione di quest'ultimo, il voto del componente più anziano.

E' fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto all'oggetto posto all'ordine del giorno. In caso di inosservanza di detto obbligo, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro che avrebbe dovuto astenersi non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

ARTICOLO 7 - VERBALIZZAZIONI

Lo svolgimento delle riunioni dell'Organismo deve risultare da verbale. I verbali dovranno indicare sinteticamente la data della riunione, i presenti alla riunione, l'ordine del giorno, le discussioni intervenute, le decisioni prese e le loro motivazioni. Il verbale, è firmato da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei all'Organismo (fermo restando anche in questo caso l'adozione da parte dell'Organismo di misure idonee a garantire il rispetto delle garanzie di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 13 e degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 14 del presente Regolamento).

Il verbale è trascritto su apposito libro tenuto dal Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Organismo vengono conservati in ordine cronologico e trasmessi in copia ai membri dell'Organismo.

ARTICOLO 8 - INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COMITATO CONTROLLO RISCHI E SOSTENIBILITA'

Il Presidente dell'Organismo riferisce sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente.

Nel caso in cui venga rilevata un'area a rischio di commissione di reato rientrante nel perimetro di operatività del D.Lgs. 231/2001, sarà cura del Presidente dell'Organismo informare tempestivamente il Presidente

del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.

ARTICOLO 9 - COMPENSI

Ai membri dell'Organismo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire agli stessi ulteriori compensi.

ARTICOLO 10 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

All'Organismo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto, nonché in conformità a quanto raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria ed a quanto indicato nel paragrafo 1.3.3. del Modello, sono affidati i seguenti compiti:

- (i) vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere dalla Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale siano conformi al Modello ed al *Worldwide Business Conduct Manual*;
- (ii) verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, ossia la sua concreta idoneità a prevenire il verificarsi dei reati contemplati dal Decreto;
- (iii) mantenere ed aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti delle attività ed alle modifiche della struttura aziendale, anche attraverso la formulazione e la presentazione di proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti del Modello stesso, attraverso modifiche e/o integrazioni rese necessarie da:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno della Società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;
 - modifiche normative;
- (iv) segnalare al Consiglio di Amministrazione quelle violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente, per gli opportuni provvedimenti, nonché le violazioni dei principi contenuti nel *Worldwide Business Conduct Manual*;
- (v) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio di commissione dei reati di cui al Decreto, al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale e/o dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale. A tal fine, all'Organismo devono essere segnalate da parte sia del *management* sia degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a responsabilità amministrativa dipendente da reato;
- (vi) effettuare verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale determinato dall'Organismo medesimo e facente parte del piano annuale delle attività di *internal audit* approvato dal Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento dell'osservanza di quanto previsto dal Modello. In particolare, l'Organismo dovrà verificare che:
 - le procedure di controllo siano applicate e documentate in maniera conforme;
 - i principi etici siano rispettati;
- (vii) effettuare controlli a sorpresa (comunque periodici) nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- (viii) verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- (ix) sulla base di tali verifiche, l'Organismo predispose semestralmente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione, nel quale sono evidenziate le problematiche riscontrate ed individuate le azioni correttive da intraprendere; la relazione è trasmessa anche al Collegio Sindacale;
- (x) coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), al fine di:

- consentire uno scambio di informazioni finalizzato a tenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio reato. In particolare, le funzioni aziendali dovranno comunicare i nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione non già a conoscenza dell'Organismo;
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio dell'attività da esse svolta; realizzare le diverse azioni necessarie all'attuazione del Modello (a titolo esemplificativo: definizione di clausole contrattuali *standard*, formazione del personale, cambiamenti organizzativi, definizione di protocolli);
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- (xi) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute in relazione al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- (xii) predisporre ed aggiornare con continuità le pagine *web* allo scopo predisposte sulla rete *intranet* aziendale, contenenti le informazioni relative al Decreto, al Modello ed al *Worldwide Business Conduct Manual*;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine (si veda a questo proposito il Capitolo 1.6 del Modello -"Formazione e Comunicazione").

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, attraverso relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazione ed informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (tra cui *privacy*, obblighi di riservatezza, etc.).

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni, come meglio specificato al Capitolo 1.4 del Modello.

L'Organismo di Vigilanza viene inoltre dotato di risorse, anche finanziarie, adeguate ed idonee al corretto svolgimento dei compiti affidatigli.

L'Organismo di Vigilanza ha la possibilità di avvalersi – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. In tale caso, i detti consulenti saranno nominati dall'Organismo di Vigilanza in piena autonomia ed avranno rapporti diretti esclusivamente con l'Organismo di Vigilanza medesimo.

ARTICOLO 11 – CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 punto (vi) del Modello, l'Organismo, provvederà alla calendarizzazione delle attività, alla determinazione delle cadenze temporali dei controlli nonché l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi attraverso la predisposizione di un apposito piano di vigilanza ovvero attraverso apposita delibera/disposizione.

ARTICOLO 12 - REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 1.3.4. del Modello, sono previsti due canali di trasmissione delle informazioni da parte dell'Organismo:

- il primo, su base continuativa, nei confronti del Consigliere cui sia stata delegata dal Consiglio di Amministrazione la funzione in materia di controllo interno e di gestione dei rischi e di attuazione del Decreto;

- il secondo, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Resta inteso che l'Organismo deve svolgere le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza, anche rispetto al Consiglio di Amministrazione.

A quest'ultimo, peraltro, compete un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto, ai sensi del Decreto, il Consiglio di Amministrazione stesso, direttamente o nella persona dell'Amministratore a ciò delegato, è, e rimane, il responsabile ultimo dell'attuazione e del funzionamento del Modello.

In relazione ad entrambi i canali informativi di cui sopra, l'Organismo ha la responsabilità di tenere informato il Consiglio di Amministrazione, o direttamente o attraverso il Consigliere a ciò delegato dal Consiglio:

- all'inizio di ciascun esercizio, in merito al piano delle attività che intende svolgere per adempiere i compiti assegnatigli;
- mediante una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del suddetto piano annuale delle attività ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli, nonché sull'attuazione del Modello; copia di tale relazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale;
- con tempestività, sulle violazioni rilevanti riscontrate al Modello, che possano far supporre la commissione o il tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione del Decreto; copia di tale comunicazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale. Qualora la violazione fosse imputabile al Consigliere delegato di riferimento, l'Organismo è autorizzato a riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo, invitandolo a fornire informazioni in merito alle proprie attività. L'Organismo, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo della Società riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo e messa a disposizione degli organi di volta in volta coinvolti.

ARTICOLO 13 - REPORTING NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO

In conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.4 del Modello, al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'efficace attuazione del Modello, l'Organismo è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i *partners* (clienti, fornitori, consulenti, agenti, ecc.) sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del *Worldwide Business Conduct Manual*, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione all'Organismo è oggetto di sanzioni disciplinari ai sensi del Modello e delle norme di legge e contrattuali applicabili.

In particolare, l'Organismo è destinatario dei flussi informativi e delle informative periodiche descritti in dettaglio nel paragrafo 1.4. della Parte Generale e delle singole Parti Speciali del Modello.

Anche in virtù delle funzioni e dei poteri attribuitigli ai sensi del paragrafo 1.3.3 del Modello, l'Organismo potrà integrare e specificare i flussi informativi e le informative di cui lo stesso è destinatario attraverso apposita disposizione da comunicare ai soggetti tenuti all'osservanza del Modello.

In conformità all'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto, tali segnalazioni devono essere effettuate all'Organismo in forma scritta (anche mediante *e-mail* sul canale dedicato).

L'Organismo garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, esso può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

* * *

In conformità di quanto previsto dal paragrafo 1.4.1. del Modello, ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

In conformità a quanto previsto dal Modello, i componenti dell'Organismo sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di comunicazione ed azione previsti dal Modello.

Essi assicurano la riservatezza delle suddette informazioni, con particolare riferimento a quelle relative alle segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Modello, e si impegnano ad utilizzare dette informazioni esclusivamente per fini inerenti lo svolgimento della loro funzione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 196/2003 (c.d. "Codice Privacy") nonché al Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR").

ARTICOLO 15 - MODIFICHE

Fatta eccezione per le regole già contenute nel Modello e/o comunque costituenti trascrizione di quanto previsto dal Modello stesso, possono essere apportate eventuali modifiche alle altre parti del presente Regolamento unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Organismo stesso.